

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990, TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA CENTRALE IN MATERIA DI PERSONALE.

In materia di gestione e amministrazione del personale, con il presente accordo

TRA

- **L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA CENTRALE**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Ente medesimo (C.F. Ente _____), autorizzato in forza della deliberazione del Comitato Esecutivo n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

E

- **L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**, rappresentata da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Unione dei Comuni del Frignano medesima (C.F. Ente 03545770368) autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio n. ____ del _____, resa immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che l'Unione dei Comuni del Frignano è un ente partecipato l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Emilia Centrale;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Emilia Centrale ha necessità di supporto in relazione alla gestione del personale in particolare per quanto riguarda la gestione economica e previdenziale, nella gestione e predisposizione delle procedure concorsuali;
- che l'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che *"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. (comma così modificato dall'Allegato 4, art. 3, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010) 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 2012, poi così modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 9 del 2014)"*

- che è possibile la stipula di un accordo tra L'Unione dei Comuni del Frignano e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale tramite il quale il Servizio Personale dell'Unione collabora e supporta nelle attività di competenza il corrispondente servizio presso l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale rimborserà all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, disciplina la collaborazione tra Unione dei Comuni del Frignano, per brevità chiamata Unione, e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale per le attività di gestione e amministrazione del personale. Il Servizio Personale ne assicura l'esercizio integrale ed è incaricato della gestione dei relativi procedimenti, elencati come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Retribuzione del personale e adempimenti connessi;
 - Previdenza e contributi;
 - Gestione procedure selettive;
 - Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro, subordinato o di collaborazione;
 - Supporto nella Rilevazione presenze e assenze del personale;

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La decorrenza del presente accordo è stabilita dall'art. 6.
2. Da tale data l'Unione subentra l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto della presente convenzione (ditta affidataria del servizio di elaborazione stipendi), in conformità agli atti di programmazione approvati dall'ente stesso;
3. L'Unione assicura l'esercizio delle competenze e delle funzioni e svolge le attività dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta;
4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale in forza presso l'Ente ed eventualmente comandato da altri comuni facenti parte l'Unione;

5. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione.
6. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI TRA GLI ENTI

1. Resta in capo agli organi di governo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale l'adozione degli atti di natura politica, riguardanti regolamento sull'ordinamento uffici e servizi, dotazione organica, piani occupazionali, delibere di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato.

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto del presente accordo, destinati ai Comuni ed enti conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
2. La quota a carico dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale è stabilita per l'anno 2025 in Euro 6.000,00 comprensiva del costo relativo alla gestione stipendiale da erogare alla ditta affidataria del servizio.
3. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote degli enti oppure accollarsi l'intero onere.
4. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

ART. 5– SEDE

1. La sede del servizio è individuata presso l'Unione dei Comuni del Frignano.

ART. 6 DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. Il presente accordo ha la durata di un anno con decorrenza dal 1 gennaio 2025 con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo con appositi atti deliberativi e potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

3. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento del presente accordo secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

ART. 7 – RECESSO E REVOCA

1. Il recesso è deliberato dal Consiglio dell'Unione e dal Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale con apposito atto, da assumersi almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'anno solare.
2. Il rapporto potrà cessare, altresì, in qualunque momento per mutuo consenso degli Enti partecipanti, o a seguito di provvedimenti di riordino istituzionale che comportino modifiche dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni del Frignano.
3. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 8 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il presente accordo deve essere attuato secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018, che ha adeguato il citato D. Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.
2. L'Unione è titolare del trattamento dei dati personali coinvolti nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del Capo IV, Sezione I del Regolamento (UE) 2016/679 suddetto.
In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza in stretta aderenza alle policy e alle istruzioni in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica adottate dal Titolare del trattamento.
3. I dati forniti dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale saranno raccolti presso la sede del Servizio Personale per le finalità del presente accordo. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Servizio Personale;

ART. 9 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate a un collegio arbitrale;
3. Gli arbitri nominati giudicano, in via amichevole e senza formalità, nel rispetto del diritto del contraddittorio.

4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

ART. 10 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento alle leggi nazionali o regionali vigenti in materia di ordinamento al lavoro del personale del comparto Enti Locali.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/1986.
2. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche

ART. 12 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per effetto di quanto disposto dagli artt. 74 e 76 dello Statuto dell'Unione, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, la stessa esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività oggetto del presente accordo applicando i regolamenti e gli atti di organizzazione della soppressa Comunità Montana del Frignano, che restano in vigore sino alla modifica degli stessi.
2. Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, approvato e sottoscritto

.....